

Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 601 del 10/07/2020

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione all'apertura e allo svolgimento degli spettacoli in sicurezza delle sale cinematografiche, teatri, auditorium e altri luoghi in Valle d'Aosta atti ad ospitare gli spettacoli previsti ai punti 1, 3, 4 della tabella c allegata al Dpr 633/72

Finalità

L'obiettivo del presente protocollo è fornire linee guida nonché indicazioni operative ed omogenee sul territorio regionale, finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l'epidemia di COVID-19 all'interno delle sale cinematografiche, dei teatri, delle sale di spettacoli in genere in funzione dell'avvio della c.d. Fase 3 di riapertura delle strutture e delle attività dopo il lock-down, con l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori, dei collaboratori e degli spettatori.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

La specificità rappresentata dalle sale cinematografiche, dai teatri e dalle sale di spettacolo in genere è la permanenza prolungata degli spettatori ed i momenti di contatto tra gli addetti all'accoglienza e gli spettatori stessi, e per le arti performative anche gli aspetti connessi all'allestimento e allo svolgimento degli spettacoli sul palco.

Pertanto, le misure devono coniugare la possibilità di svolgere l'attività di spettacolo con l'esigenza di garantire la sicurezza del pubblico, del personale e degli artisti, mitigando la possibilità di contagi durante contatti che avvengono in dette attività.

A queste misure devono necessariamente essere affiancate misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, contando anche sulla collaborazione attiva degli utenti, che devono continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia.

Il presente documento ha ad oggetto linee guida condivise rivolte ai gestori di sale cinematografiche, teatri e altri luoghi, al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti degli spettatori che nei confronti del personale della struttura nonché permettere l'esercizio dell'attività degli artisti nel rispetto della loro sicurezza.

È opportuno che le misure proposte nel presente documento siano poi valutate da ogni singola impresa/ente al fine di individuare le misure più efficaci, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni struttura e di ogni attività, e le procedure specifiche per mettere in atto dette misure.

Si evidenzia altresì l'importanza della responsabilità individuale da parte del pubblico nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l'esigenza di una adeguata informazione rivolta agli utenti.

Le presenti linee guida, redatte avendo a riferimento il DPCM dell'11 giugno 2020 ed il relativo allegato 9, possono essere aggiornate, integrate o modificate, sulla base dell'evoluzione delle disposizioni del Governo alle quali attenersi per soddisfare gli obiettivi di sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

1. Informazione e comunicazione

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita da parte dei gestori degli esercizi l'adozione di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte agli spettatori sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare il gestore, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa gli spettatori circa le disposizioni vigenti, anche tramite l'utilizzo di video e consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi cartelli informativi. L'Informativa deve essere esposta in maniera ben visibile e comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento e di corretto comportamento.

2. Organizzazione degli spazi e dei locali

Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Occorre, se possibile, organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita degli spettatori, del personale e degli artisti.

È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per il pubblico e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.

Deve essere privilegiato, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenuto l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni (indicando nome e cognome dello spettatore). Quest'ultimo, in particolare, deve essere mantenuto anche nell'ipotesi in cui la prenotazione non fosse richiesta,

Al pubblico può essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

La postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche e deve disporre di gel igienizzante per le mani nonché di appositi prodotti per la sanificazione della postazione di lavoro.

E' necessario prevedere l'utilizzo della segnaletica per far rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro anche presso le biglietterie e gli sportelli informativi, nonché all'esterno dei luoghi dove si svolgono gli spettacoli.

Non possono essere disponibili dépliant di libera fruizione ma saranno consegnati dall'addetto alla biglietteria.

3. Misure relative ai dipendenti e addetti all'accoglienza degli spettatori **Dispositivi di protezione individuali**

Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula nelle aree comuni. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Modalità di ingresso dei lavoratori

Deve essere garantita la rigorosa applicazione del principio di astensione dal lavoro del personale che accusi sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (temperatura maggiore di 37,5°C).

Misure relative agli artisti e alle maestranze

All'interno dei locali, occorre garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale anche tra gli artisti.

Occorre prevedere la misurazione della temperatura corporea agli artisti, alle maestranze ed a ogni altro lavoratore nel luogo dove si tiene lo spettacolo, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore 37,5 °C.

Modalità di accesso dei fornitori

Durante le attività di carico e scarico, i trasportatori devono osservare rigorosamente la distanza di un metro e disinfettarsi le mani o i guanti prima dello scambio dei documenti di consegna al personale della ditta.

Modalità di accesso del pubblico alla sala

I posti a sedere devono prevedere una seduta ed un distanziamento minimo tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle

disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m.

Nell'ipotesi in cui le sedute non fossero previste, è necessario stabilire delle misure di distanziamento alternative tali da garantire tra uno spettatore e l'altro il metro di distanza.

Al fine di applicare e garantire i criteri di distanza interpersonale come indicato nei punti precedenti¹, il numero massimo di posti a sedere disponibili è determinato sulla base della capienza stabilita per ciascuna sala dalla Commissione regionale di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo, decurtata del numero di sedute non utilizzabili.

Gli spettacoli organizzati all'aperto sono svolti, ove possibile, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori.

L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. In caso di location in spazi aperti in montagna, non delimitati, l'obbligo di mascherina segue le regole generali.

Il personale di sala deve verificare che gli spettatori che accedono abbiano correttamente indossato la mascherina.

4. Pulizia, disinfezione e sanificazione generale - spazi comuni

In via generale si considerano necessarie le attività di pulizia seguite da disinfezione. La sanificazione può essere programmata quale misura straordinaria previa valutazione di situazioni che, tenuto conto di una specifica condizione di rischio, la rendano opportuna.

Deve essere garantita la frequente pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti e i locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.) anche tra i diversi spettacoli svolti nella medesima giornata. Laddove possibile è consigliato evitare l'intervallo.

Deve essere garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente negli ambienti favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale anche mantenendo la porta di ingresso aperta eliminando, ove possibile, la funzione di ricircolo dell'aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento. Se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati e, se tecnicamente, possibile va aumentata la

¹ Art. 1, lettera m) DPCM 11.06.2020

capacità filtrante del ricircolo sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici, dove possibile, va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Il servizio guardaroba deve essere fornito solo se possibile evitare il contatto tra gli oggetti dei diversi ospiti (ad esempio, mantenendo adeguate distanze o utilizzando copriabito monouso e buste portaombrelli monouso). Occorre evitare l'uso di appendiabiti comuni.

I bagni a disposizione del pubblico vanno dotati di prodotti igienizzanti per la disinfezione delle mani. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire evitando assembramenti.

Al fine di agevolare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati dagli ospiti, si suggerisce di collocare cestini portarifiuti dotati di pedale o fotocellula. Ogni cestino deve essere dotato di un sacchetto per permettere di svuotarlo senza entrare in contatto con il contenuto.

Per l'eventuale servizio di ristorazione occorre attenersi al protocollo regionale di regolamentazione degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e consumo sul posto.

PROVE E SPETTACOLI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle prove e nelle produzioni teatrali di ogni genere.

Formazione

Il personale deve essere formato alle nuove norme di esercizio del luogo. Deve essere nominato un "Referente della Sicurezza Sanitaria" incaricato di spiegare, far applicare e monitorare l'applicazione di queste nuove regole di prevenzione Covid-19. Le istruzioni di sicurezza sanitaria del luogo sono richiamate prima di ogni prova e replica.

Adattamento dei luoghi

I camerini, le quinte e gli altri luoghi di lavoro non aperti al pubblico devono essere adattati alle regole di distanziamento fisico con qualsiasi mezzo: marcatura al suolo, separazione dei flussi di circolazione dei lavoratori per evitare l'interferenza dei lavoratori. E' sconsigliato l'uso promiscuo dei camerini.

Quando possibile, aerare gli ambienti ogni 30 minuti e prevedere la pulizia anti virale delle porte e delle zone di passaggio tra ogni sessione di lavoro o di prove.

Artisti

La distanziamento minima interpersonale è di 1 metro pertanto occorre adattare al meglio la messa in scena. Se ciò non è possibile, gli attori devono indossare la mascherina chirurgica. Questa misura non viene applicata per i famigliari, conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

Le compagnie in grado di garantire misure di mitigazione definite e mutate dai protocolli previsti per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sport professionista di squadra possono derogare alla distanziamento interpersonale prevista. Tali misure devono essere dichiarate ai responsabili delle sale di spettacolo e agli organizzatori di eventi.

Tecnici

La gerarchia delle protezioni deve essere applicata rigorosamente: prima il distanziamento e, se non è possibile, la maschera filtrante obbligatoria e permanente nonché lavaggi delle mani frequenti.

Deve essere prevista un'adeguata pulizia di tutto il materiale tecnico utilizzato per le prove e per lo spettacolo.

Per truccatrici e parrucchieri bisogna fare riferimento al punto e) del protocollo di riferimento regionale: *“prevedere una distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro tra le postazioni di trattamento (ad es. utilizzando postazioni alternate), a patto che operatori e clienti indossino sempre la mascherina chirurgica. Ove le mascherine chirurgiche fossero di difficile reperimento sul mercato, i clienti possono indossare mascherine filtranti (di comunità). Prevedere l'utilizzo di mascherine FFP2 e FFP3 e di schermi facciali in tutti i casi in cui, data la natura del trattamento, per il cliente non è temporaneamente possibile mantenere la mascherina e l'operatore deve lavorare a distanza ravvicinata dal cliente dovranno attenersi a quanto indossare una maschera, i pennelli, pettini e altro devono essere lavati dopo ogni utilizzo o in sostituzione utilizzare solo kit personali. “*

I costumi di scena non possono essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati. Va evitato, se possibile, il contatto tra i vari costumi (ad esempio, utilizzando copriabito monouso).

PROVE ED ESIBIZIONI DI ORCHESTRE, BANDE CORI E GRUPPI MUSICALI DI OGNI GENERE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le prove e gli spettacoli musicali di ogni genere.

Tutti i luoghi non aperti al pubblico devono essere adattati alle regole di distanziamento fisico con qualsiasi mezzo: marcatura al suolo, separazione dei flussi di circolazione dei musicisti.

Quando possibile, gli ambienti vanno areati ogni 30 minuti e va prevista la pulizia anti virale delle porte e delle zone di passaggio tra ogni sessione di lavoro o di prove.

L'entrata e l'uscita dal palco/sala prova deve avvenire indossando la mascherina chirurgica in maniera ordinata mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che devono posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco/sala prova, si procederà con l'ordine inverso).

Sul palco/sala prove la mascherina chirurgica può essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, i musicisti devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la

distanza minima con la prima fila dell'orchestra deve essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Le compagini che non dispongono di sedi sufficientemente grandi possono organizzare delle prove all'aperto oppure prevedere più turni di prove a sezioni ridotte.

Per gli ottoni, ogni postazione deve essere provvista di una vaschetta/contenitore/busta in plastica per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante. In ogni caso si sconsiglia l'uso promiscuo degli strumenti.

I componenti del coro devono mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco/sala prova. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. I gruppi corali che non dispongono di sedi sufficientemente grandi possono prevedere più turni di prove a sezioni ridotte. Si consiglia l'adozione di una partitura per ogni corista.

Il giorno dello spettacolo si deve evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo sul luogo dell'evento di tutti i musicisti già in abito da concerto.

PROVE ED ESIBIZIONI DI COMPAGNIE DI DANZA/GRUPPI FOLCLORISTICI, STORICI E MASCHERATI

Per le compagnie di danza, oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità dell'attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, igiene delle mani e delle superfici e prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e versiera) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" può considerarsi assimilabile.

In generale gli allenamenti/ spettacoli di una compagnia di danza si svolgono in una struttura apposita assimilabile ad una palestra. In particolare vanno attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone in compresenza, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina chirurgica.

Per le esibizioni e le prove dei corsi di danza amatoriali di ogni genere vale quanto stabilito nelle linee guida emesse dall'Ufficio per lo Sport ²a cui si rimanda per le misure specifiche di dettaglio. Restano in ogni caso sospese le esibizioni di ballo a due e quelle di ballo per cui non è possibile escludere il contatto fisico e per cui non è possibile assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno due metri.

Il distanziamento può non essere rispettato da danzatori membri dello stesso nucleo familiare, conviventi, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale.

² Art. 1 lett. f) DPCM 17 maggio 2020 e Allegato 17

Per i gruppi folcloristici, storici e mascherati le limitazioni valgono per le prove e le esibizioni in ambienti chiusi. Si raccomanda l'esclusivo uso personale dei costumi.